



## INFORMATIVA SULLA DISCIPLINA "WHISTLEBLOWING"

(ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

Viareggio, 22.09.2025

### 1. Premessa e finalità

La presente informativa disciplina il processo di segnalazione di violazioni (c.d. "whistleblowing") di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e specificato nelle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Area Mediazione Creditizia S.r.l., in qualità di mediatore creditizio operante nel settore dei servizi finanziari, promuove una cultura aziendale fondata sull'integrità, la trasparenza e la legalità. A tal fine, è stato istituito un sistema di canali di segnalazione interni che garantisce la massima tutela e riservatezza dei soggetti segnalanti, proteggendoli da qualsiasi forma di ritorsione, in linea con i principi normativi e con le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La finalità di questa informativa è prevenire e contrastare comportamenti illeciti, fornendo informazioni chiare ed esaustive al fine di utilizzare uno strumento idoneo a far emergere e gestire tempestivamente eventuali irregolarità, a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità della nostra attività.

### 2. Ambito di applicazione soggettivo - Chi può segnalare

La tutela della normativa si applica a un'ampia platea di soggetti che operano o hanno operato con la nostra organizzazione. I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- I lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato;
- I lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti;
- I volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- I candidati a posizioni lavorative, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro poi cessato.

### 3. Ambito di applicazione oggettivo - Cosa si può segnalare

Le segnalazioni devono riguardare informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della nostra organizzazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo; rientrano nell'oggetto della segnalazione:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;

- Violazioni del diritto dell'Unione Europea in settori specifici quali: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni in materia di imposta sulle società).

#### Esclusioni:

Non sono coperte dalla disciplina del whistleblowing e non saranno trattate tramite i canali qui descritti:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di collaborazione (per le quali si rimanda alle procedure ordinarie di gestione del personale);
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- Le segnalazioni regolate da discipline speciali di settore, come quelle previste dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). Per tali materie, si applicano le procedure specifiche previste, fermo restando che per le violazioni non coperte da tali normative speciali, si applica il D.Lgs. 24/2023;
- Le segnalazioni palesemente infondate, o effettuate con dolo o colpa grave, che possono integrare fattispecie di calunnia o diffamazione, per le quali il segnalante non gode di alcuna tutela e potrà essere chiamato a rispondere nelle sedi competenti.

#### **4. Canali e Procedure di Segnalazione**

Il segnalante è incoraggiato a utilizzare in via prioritaria il canale interno.

##### 4.1. Canale di Segnalazione Interno

La segnalazione interna deve essere trasmessa al Gestore delle Segnalazioni, individuato nella persona della Dott. Stefano Vannucci.

Le modalità previste per garantire la riservatezza del segnalante sono:

- Posta Elettronica: Inviando una e-mail all'indirizzo dedicato [whistleblowing@concredito.it](mailto:whistleblowing@concredito.it) e/o all'indirizzo PEC [stefanovannucci@pec.it](mailto:stefanovannucci@pec.it).
- Posta Ordinaria: Inviando una comunicazione in busta chiusa e riservata all'attenzione del Gestore della Segnalazione presso la sede della Società, sita in Via Scirocco, 53 – 55049 – Viareggio (LU). Per garantire la riservatezza, si raccomanda il seguente metodo: inserire la segnalazione in una prima busta chiusa con i propri dati identificativi e, separatamente, in una seconda busta chiusa il contenuto della segnalazione. Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE – RESPONSABILE WHISTLEBLOWING".
- Incontro Diretto: Su richiesta esplicita del segnalante, da inoltrare tramite uno dei canali sopra indicati, il Gestore fisserà un incontro diretto entro un termine ragionevole.

### **Procedura di gestione:**

1. Il Gestore rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla sua ricezione.
2. Il Gestore mantiene un'interlocuzione con il segnalante, potendo richiedere, se necessario, integrazioni documentali e informative.
3. Viene dato diligente seguito alla segnalazione, valutando attentamente l'evento segnalato e la eventuale documentazione fornita a supporto.
4. Viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

### **4.2. Canale di Segnalazione Esterno (ANAC)**

Il segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- Il canale di segnalazione interno non è stato attivato o non è conforme alla legge;
- La segnalazione interna non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, questa non verrebbe gestita efficacemente o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere effettuate tramite la piattaforma informatica dedicata, disponibile sul sito dell'Autorità.

### **4.3. Divulgazione Pubblica e Denuncia all'Autorità Giudiziaria**

La persona segnalante beneficia della medesima tutela anche in caso di divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici, ecc.) o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, secondo le condizioni e i limiti previsti dalla normativa in discorso.

## **5. Tutela della Riservatezza**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa, anche indirettamente, evincersi tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a proteggere la riservatezza di tali informazioni.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi previsti dalla legge (art. 12 D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023), in particolare:

- Nell'ambito di un procedimento penale, nei limiti dell'art. 329 c.p.p., così come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 art. 12;
- Nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, fino alla chiusura della fase istruttoria;
- Nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione.

## 6. Divieto di Ritorsione

È nullo qualsiasi atto di ritorsione, o anche solo la minaccia, adottato nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Costituiscono esempi di ritorsione: il licenziamento, la sospensione, il demansionamento, il trasferimento, la mancata promozione, la modifica negativa delle condizioni di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari, e ogni altra misura discriminatoria.

L'onere di provare che tali misure sono basate su ragioni estranee alla segnalazione spetta a chi le ha adottate. Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può comunicarlo all'ANAC, che è competente ad applicare sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili ai sensi della L. 30 novembre 2017, n. 179.

## 7. Responsabilità del Segnalante e tutela del Segnalato

La tutela è garantita quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondati motivi di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere.

La tutela non opera nei casi di accertata responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, o per responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La normativa assicura anche la tutela della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, garantendone il diritto alla difesa e al contraddittorio.

È importante sottolineare che la normativa sul whistleblowing non costituisce un'esimente per gli illeciti autonomamente commessi dal segnalante. La segnalazione di condotte altrui non esime da responsabilità per i propri illeciti disciplinari.

## 8. Trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

- Titolare del trattamento: Aura Mediazione Creditizia S.r.l. nella persona del Dott. Stefano Vannucci, Rappresentante Legale.
- Base giuridica: adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR) derivante dal D.Lgs. 24/2023.
- Finalità: ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni.
- Conservazione: Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.
- Diritti degli interessati: gli interessati (segnalante, segnalato e altri soggetti coinvolti) possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, con le limitazioni previste dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante e il buon esito delle indagini.

## 9. Diffusione

La presente informativa è portata a conoscenza di tutto il personale e dei collaboratori tramite la pubblicazione sul sito web della Società, [www.concredito.it](http://www.concredito.it), nonché tramite affissione in bacheca presso gli uffici in uso alla medesima ed entra in vigore in data odierna.